BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNUALITA' 2014

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 202 del 14/05/2014 attuativo dell'art. 6 comma 5° del DL n. 102/2013;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1119 del 6/10/2014 e s.m.i. relativa alle procedure ed indirizzi per il funzionamento del Fondo medesimo;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 24/03/2015;

Vista la propria determinazione n. 431del 26/03/2015

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Art. 1 – DEFINIZIONI E FINALITA'

Si intende per morosità incolpevole la sopravvenuta impossibilità a pagare con regolarità i canoni di locazione a causa di perdita o di consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, tale da incidere o aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso e che si è determinata perché uno dei componenti del nucleo familiare ha avuto un evento quale: il licenziamento; la riduzione dell'orario di lavoro per accordi aziendali o sindacali; la cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; le cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, aperte da almeno 12 mesi, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; malattia grave, infortunio o decesso.

Per fronteggiare tali situazioni di disagio e prevenire gli sfratti, la Regione Marche con Decreto dirigenziale n.10/EDI del 12/03/2015 ha provveduto a ripartire il Fondo, istituito dal DL n.102/2013 per l'erogazione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli, assegnando a questo Comune un finanziamento preventivo di €. 97.667,83.

Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI

Può presentare domanda di contributo l'inquilino che, alla data di pubblicazione del bando, risulti destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole, così come definita al precedente art. 1 e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad €. 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione di convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) sia cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;

e) non sia titolare, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA - INFORMAZIONI

La domanda di contributo in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata dal richiedente, destinatario dell'intimazione di sfratto, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli scaricabili dal sito internet del Comune: www.comuneap.gov.it ed in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP situato in Piazza Arringo n. 7 e presso il Servizio Politiche Abitative, situato in Via Giusti, 5 – telefono n. 0736/298562. I Funzionari preposti saranno altresì a disposizione per ulteriori informazioni in merito nei giorni di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì: ore 9-11 e martedì anche ore: 16-17.

Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Servizio Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo, 7 entro il termine perentorio del giorno 8 maggio 2015, pena l'esclusione dal beneficio. L'invio è consentito anche a mezzo lettera raccomandata A.R. facendo fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante ovvero a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Art. 5- DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Al fine di consentire l'istruttoria della domanda il richiedente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal locatore (proprietario) dell'alloggio, redatta sul modulo predisposto dal Comune e denominato allegato A), attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie per la determinazione del contributo in relazione alle categorie di inquilini così come individuate al successivo art. 8 del presente bando. Tale dichiarazione del locatore, corredata da valido documento di identità, dovrà recare l'indicazione dell'importo massimo da destinare alle spese legali e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull'alloggio). Nel predetto modello dovrà inoltre impegnarsi a presentare, entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune, quanto appresso indicato, per gli inquilini individuati nella:

- Categoria A): il nuovo contratto di locazione a canone concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone precedente, pena la revoca del contributo concesso;
- Categoria B): copia del nuovo contratto di locazione registrato e l'indicazione dell'importo della cauzione e del canone mensile del nuovo contratto;
- Categoria C): la copia del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto.

Alla domanda dovranno essere allegati altresì:

- Copia della dichiarazione ISEE relativa ai redditi percepiti nel 2013;
- Valido documento d'identità del richiedente e, per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno;
- Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativamente ad almeno un anno precedente l'insorgere della morosità o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo;
- copia del contratto di locazione registrato relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto;
- copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario:
- documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole.

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve indicare se ha già percepito o presentato altra richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente all'anno 2014; in tal caso il Comune concederà un contributo a conguaglio di quanto già percepito.

Art. 7 - VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in domanda sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e non sarà concesso il contributo.

Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulle certificazioni ISE ed ISEE nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

Art. 8 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi in favore di inquilini individuati con le seguenti categorie:

- Cat. A) Inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole ovvero inquilini per i quali l'intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone precedente;
- Cat. B) Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato. Il contributo, con le modalità stabilite dal Comune, sarà versato contestualmente alla consegna dell'immobile, solo nel caso in cui il nuovo contratto sia a canone concordato;
- Cat. C) Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile di almeno 6 mesi.

Il finanziamento regionale di cui all'art. 1) del presente bando è destinato per almeno il 70% ai soggetti individuati nella Cat. A) e per la restante parte ai soggetti di cui ai punti B) e C).

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore dopo l'avvenuta conclusione degli accordi tra le parti.

Art. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il Comune concede contributi per sanare la morosità incolpevole, relativa al mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori (oneri condominiali), accertata per l'importo massimo di €. 6.000,00 formulando una graduatoria sulla base del valore I.S.E.E. in ordine crescente. Il contributo verrà concesso dopo l'accertamento dell'entrata del finanziamento regionale fino all'esaurimento della somma stanziata; ne consegue che, oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini dell'erogazione del beneficio.

Il contributo massimo erogabile è così determinato:

- Per gli inquilini di cui al precedente art. 8 Cat. A): il contributo non può essere superiore all'importo complessivo dei canoni insoluti con un massimo di €. 6.000,00;
- Per gli inquilini di cui al precedente art. 8 Cat. B): il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di €. 2.000,00;
- Per gli inquilini di cui al precedente art. 8 Cat. C): il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione dello sfratto con un minimo di 6 mesi. L'importo massimo del contributo non può superare €. 3.000,00.

Quota parte dei contributi erogati è destinato al pagamento delle spese legali per l'importo massimo di €. 1.000,00.

Qualora si rendano disponibili delle economie sul Fondo destinato ai soggetti di cui alla Cat. A) del precedente art. 8 – queste vengono proporzionalmente ripartite tra i soggetti di cui alle Cat.B) e C) e viceversa.

Il Comune può graduare il contributo in funzione di: incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo; entità dei canoni mensili non corrisposti; valore del canone di locazione.

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando ai sensi del D.Lgs n.196/03 (T.U. Privacy).

Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando di concorso, si rimanda alla normativa vigente in materia ed agli atti in premessa indicati.

Dalla civica residenza, li 9 aprile 2015

IL DIRIGENTE Dott. Paolo Ciccarelli